

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati DE SIMONE, VALENSISE, POSSA,
DELFINO Teresio, BOCCIA, LO PRESTI, VILLETTI,
SOLAROLI, RIZZA, CAMPATELLI, CHERCHI, NIEDDA,
LIOTTA, ALBANESE e VOZZA

(V. Stampato Camera n. 5039)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 ottobre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 ottobre 1998*

Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La documentazione di collaudo di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, deve, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere, previa motivata e documentata richiesta, proroghe del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della emissione del decreto di accertamento finale della spesa, purché tale proroga non ecceda il termine precedentemente fissato».

4. Per i progetti per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto

con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

6. Le istanze di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, devono pervenire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

